



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. 7962 37/11/2016 del 12 APR. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Autonomie Locali
Servizio I

(rif. nota 3726 del 17 marzo 2016)

OGGETTO: Comune di Vallelunga Pratameno. Elezioni comunali. Sindaco. Art.3, comma 3, L.r. n.7/1992. Terzo mandato consecutivo. Ammissibilità. Quesito.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente su un quesito posto dal comune di Vallelunga Pratameno con nota n.1265 del 12 febbraio 2016, relativo alla "eventuale rieleggibilità del Sindaco per il terzo mandato consecutivo".

Al riguardo rappresenta che l'attuale Sindaco di quel Comune è stato eletto per la prima volta nel maggio del 2007 e che, dopo due anni e due mesi di mandato, nel mese di luglio del 2009, il Consiglio comunale veniva sciolto per infiltrazioni mafiose con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 27 luglio 2009.

HR.
1003
Il predetto D.P.R. veniva impugnato con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Palermo, che, con sentenza n.14261 del 7 dicembre 2010, lo annullava.



Il 30 dicembre 2010 il Sindaco si reinsediava nella carica e, nella stessa data, rassegnava le proprie dimissioni. Svoltasi la successiva tornata elettorale, nel maggio 2011, veniva rieletto sindaco, carica che ricopre a tutt'oggi.

Durante lo svolgimento di tale mandato elettorale, il legislatore regionale, con l'art.10 della L.r. n.7/2012, ha novellato l'art.3, comma 3, della L.r. n.7/1992, che disciplina le condizioni di eleggibilità del Sindaco, consentendo lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo solo qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Di conseguenza, la novella legislativa sopra riportata impedisce al Sindaco del Comune di Valledlunga Pratameno, cessato dalla carica dopo due anni, due mesi e un giorno per dimissioni volontarie, di svolgere di un terzo mandato consecutivo.

Invero, come argomentato con la nota n.1265 del 12 febbraio 2016, il Sindaco ritiene che l'articolo in esame *in parte qua* non gli possa essere applicato in quanto lo stesso ha rassegnato le dimissioni (30 dicembre 2010) quando la citata novella normativa non era ancora intervenuta.

L'articolo, continua il sindaco, non può essere applicato a chi si sia dimesso dalla carica prima della sua entrata in vigore e, quindi, a chi non era in grado di valutare, al momento delle dimissioni, le conseguenze delle stesse. Diversamente opinando si attribuirebbe alla norma efficacia retroattiva, facendo venire meno anche "*l'astrattezza della disposizione normativa introdotta*".

MK.
YOB

Sul punto il Dipartimento replica specificando che "*l'integrazione al comma 3, dell'art.3 della L.r. n.7/1992, nel disciplinare la possibilità di un terzo mandato per il sindaco, non ha previsto, né introdotto, una clausola di salvaguardia compatibile per tipologie analoghe a quelle di cui si discute*", ma ha semplicemente stabilito i requisiti



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

che deve possedere il sindaco per svolgere il terzo mandato, prescindendo dal momento in cui le eventuali dimissioni sono state rassegnate.

Il Dipartimento precisa, altresì, che, pur a volere addivenire all'interpretazione della norma prospettata, al momento delle avvenute dimissioni non era prevista, comunque, la possibilità di un terzo mandato, per cui, a norma vigente a quella data, nessuna legittima aspettativa poteva avere il sindaco rispetto ad un terzo mandato non ancora previsto dalla norma.

Ciò posto, codesto Dipartimento, considerato che, tra il primo e il secondo mandato elettorale dell'attuale Sindaco di Vallelunga Pratameno, si è svolta *“una gestione commissariale straordinaria a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose”*, chiede se sia applicabile alla fattispecie l'art.112 della L.r. n.17/2004, norma di interpretazione autentica dell'art.3, comma 3, della L.r. n.7/1992.

Al riguardo, però, precisa che tale interpretazione non terrebbe conto dell'intervenuto annullamento del provvedimento di scioglimento dell'Ente.

Con nota n.3966 del 22 marzo 2016, il Dipartimento ha sottolineato l'urgenza della consultazione in considerazione dell'approssimarsi dell'imminente tornata elettorale.

2. Sul quesito posto si osserva quanto segue.

L'art. 3 della L.r. 26 luglio 1992, n.7, rubricato *Condizioni di eleggibilità*, così, tra l'altro, statuisce: *“1. Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.*

2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di Sindaco.

MH
JCB



3. *Il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Tale limitazione non si applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3, della presente legge*".

In particolare, per quel che ci riguarda, il comma 3 dell'art.3 sopra riportato originariamente disponeva che: "*Il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta*".

Il comma in esame, nella sua formulazione originaria, si limitava, quindi, a prevedere una causa di ineleggibilità originaria avente la finalità di "*favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministratore locale, ...*" (*ex plurimis*: Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenze 29 maggio 2013, n.7949 e 12 febbraio 2008, n. 3383).

Il predetto comma è stato, dapprima, modificato dall'art. 7 della L.r. n.41/1996, che ha aggiunto all'articolo le seguenti parole: "*Tale limitazione non si applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3 della presente legge*"¹.

Successivamente, sullo stesso è intervenuto l'art.10 della L.r. n.7/2012 che, dopo le parole "*una sola volta*", ha aggiunto le seguenti: "*È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie*".

¹ L'articolo 16 della L.r. n. 7/1992, già modificato dagli artt. 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è stato abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il cui art. 10 disciplina ora la materia.



L'articolo in esame, quindi, ha introdotto un'eccezione alla preclusione prevista dalla prima parte del comma 3, consentendo un terzo mandato consecutivo solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, dall'inizio e sia cessato per una causa diversa dalla volontà dell'amministratore.

In altri termini, il legislatore regionale, in analogia con quanto statuito dal legislatore statale (cfr. art.51, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000), ha previsto la possibilità di un terzo mandato consecutivo purchè uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà del mandato e purchè lo stesso sia cessato per cause diverse dalle dimissioni volontarie del sindaco.

Il tenore letterale della norma in esame è chiaro: laddove uno dei due mandati precedenti sia venuto meno per dimissioni volontarie, indipendentemente dalla sua durata, al sindaco non è consentito lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo.

La *ratio* della norma è quella di evitare che l'interessato possa aggirare il divieto posto nella prima parte della stessa norma, provocando un'intenzionale e artificiosa interruzione del mandato preordinata a rendere applicabile la deroga normativa (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sezione I, parere 1 febbraio 2016).

L'articolo in esame non ha, invero, una efficacia retroattiva, ma è volto a disciplinare per l'avvenire le condizioni che devono sussistere per consentire al sindaco, già eletto per due mandati consecutivi, lo svolgimento di un terzo mandato.

In assenza di una espressa clausola di salvaguardia, l'articolo, contenente una deroga ad una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria, si applica a far data dalla sua entrata in vigore e cioè a far data dalla pubblicazione in Gazzetta della L.r. n.7/2012, così come previsto dall'art.15, comma 1, della medesima legge, indipendentemente dalla data in cui sono state rassegnate eventuali dimissioni volontarie da parte dei sindaci.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

La norma, quindi, va applicata nella sua integrità. E del resto, non sarebbe ammissibile l'interpretazione suggerita dal Sindaco interessato, che ne chiede l'applicazione nella parte in cui prevede la possibilità di svolgere un terzo mandato consecutivo e la disapplicazione nella parte in cui esclude il terzo mandato per l'ipotesi di dimissioni volontarie del sindaco.

Del resto, come correttamente rilevato da codesto Dipartimento nella nota in riferimento, al momento delle dimissioni non era prevista comunque la possibilità di un terzo mandato e, quindi, il Sindaco *de quo* non poteva vantare alcuna legittima aspettativa nei confronti di un terzo mandato.

3. Ciò posto, con riguardo all'approfondimento richiesto da codesto Dipartimento sulla circostanza che “*fra il primo e il secondo mandato elettorale dell'attuale Sindaco di Valledlunga Pratameno*” si è svolta una gestione commissariale straordinaria, a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, avvenuto con il D.P.R. del 27 luglio 2009, si osserva quanto segue.

L'art.112, comma 1, della L.r. 28 dicembre 2004, n. 17 così stauiisce: “*Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, va interpretato nel senso che il divieto di rieleggibilità per una sola volta non si applica nel caso in cui tra un mandato e l'altro si sia verificata una gestione straordinaria ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”.

HK
1003
Il comma in esame interpreta il comma 3 del più volte citato art.3 della L.r. n.7/1992 nel senso di ammettere la possibilità di un terzo mandato consecutivo qualora “tra un mandato e l'altro si sia verificata una gestione straordinaria ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

In altri termini, il legislatore regionale ha ritenuto che se tra un mandato e l'altro si verifici una sospensione di diritto dell'amministrazione locale, ai sensi degli articoli sopra richiamati, questa circostanza consente al sindaco di non essere più soggetto al principio della rieleggibilità per un solo mandato, gli consente, cioè, di svolgere un terzo mandato consecutivo.

Nella fattispecie in esame l'intervenuto annullamento del D.P.R. 27 luglio 2009, che aveva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, rende tuttavia inapplicabile l'art.112 citato, in quanto la gestione commissariale si è verificata all'interno di un unico mandato e non "tra un mandato e l'altro" come espressamente previsto dal legislatore regionale.

In altri termini, nel caso in esame causa della cessazione anticipata del primo mandato non è stata la gestione commissariale poi revocata, bensì le dimissioni volontarie del Sindaco che, reintegrato nelle funzioni il 30 dicembre 2010, ha ritenuto nella stessa data di dimettersi.

Sembra, quindi, che la fattispecie in esame non sia riconducibile alla previsione di cui all'art.112 della l.r. n.17/2004.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – visto Avv. Maria Mattarella)

M. Brancato

M. Mattarella



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 – e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it